

**Abstract.** *Il Tribunale ha rilevato la nullità dell'ordine di acquisto di strumenti finanziari ad alto rischio (bonds argentini) in quanto sottoscritto prima del perfezionamento del contratto di intermediazione finanziaria generale e quindi in assenza di un necessario titolo legittimante. Il contratto di intermediazione finanziaria, essendo finalizzato a regolare il rapporto tra istituto di credito ed investitore, deve necessariamente precedere eventuali ordini di acquisto di titoli. Né può valere a sanare il vizio il fatto che la sottoscrizione del contratto di intermediazione finanziaria sia intervenuta tempestivamente, appena il giorno successivo alla sottoscrizione dell'ordine di acquisto. L'ordine di acquisto, poi, risulta per il Tribunale, invalido anche per un'ulteriore ragione: la violazione, da parte della banca, degli obblighi informativi di cui all'art. 29 del reg. Consob 11522/98: trattandosi di un investimento altamente rischioso, infatti, la banca avrebbe dovuto ottenere l'autorizzazione scritta da parte dell'investitore ad eseguire l'operazione. Ciò posto, la banca convenuta è stata condannata alla restituzione in favore degli attori della somma investita per l'acquisto dei bonds argentini aumentata degli interessi legali previa restituzione, da parte dei risparmiatori, dei titoli acquistati.*

\*\*\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**IL TRIBUNALE DI PERUGIA**

SECONDA SEZIONE CIVILE

IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Magistrati:

dott. XXXX -Presidente

dott.ssa XXXX-Giudice

dott. XXXX-Giudice est.

ha emesso la seguente

## SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. XXXX RG. vertente

TRA

XXXX e YYYY, rapp.ti e difesi dall'avv.toYYYY, unitamente e disgiuntamente all'Avv.XXXX, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio inXXXX, v.XXXX, n. XXXX, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione,

-Attori-

E

CASSA DI RISPARMIO ZZZZ S.pA., rapp.ta e difesa dall' avv. ZZZZ, come da delega a margine della comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. ZZZZ, inZZZZ, via ZZZZ n.ZZZZ;

-Convenuta-

### **conclusioni delle parti:**

come da verbale d'udienza del XXXX.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 12.12.2005 XXXX eYYYY, premesso che avevano depositato i loro risparmi costituiti dalle somme ricevute da XXXX a titolo di trattamento di fine rapporto - su di un conto corrente (portante il nr. XXXX) della Cassa di Risparmio di ZZZZ, Agenzia di ZZZZ; che nel mese di aprile 2001 il funzionario dell'Agenzia consigliò loro di investire i soldi depositati in titoli emessi da Stati esteri quali l'Argentina, definiti come titoli ad alto rendimento ma assolutamente sicuri perché emessi e garantiti da uno stato sovrano; che vennero acquistati titoli dell'Argentina per complessivi euro 10.467,77; che alla scadenza delle obbligazioni gli attori non ricevevano né il rimborso del loro capitale né gli interessi e i titoli subivano il totale azzeramento del loro valore, giustificato dalla banca con la "nota" crisi finanziaria che aveva colpito lo stato argentino; che dalla documentazione in atti il contratto di intermediazione mobiliare risultava sottoscritto dai coniugi in data posteriore agli acquisti dei bonds argentini (la sottoscrizione, infatti, risale al 10 aprile 2001; l'ordine di acquisto al 9 aprile 2001); che nessun documento sui rischi generali dell'investimento era stato loro consegnato; che la banca aveva violato i suoi doveri di informazione ex artt. 21 e 23 TUF, gli 26, 28 e 29 Reg. Consob 11522\98; che erano state violate dalla banca anche le norme generali di cui agli artt. 1175, 1176 c.c.; conveniva in giudizio la Cassa di Risparmio di ZZZZ S.p.A. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare la nullità, ex art. 1418 c.c., dei contratti intercorsi tra le parti nell'aprile del 2001 ed aventi ad oggetto l'acquisto delle obbligazioni "Argentina 10%" 7.12.99/2004 E, ivi compreso l'ordine di acquisto; condannare la banca a restituire agli attori le somme addebitate, con valuta 12.4.2001, sul loro cc n. XXXX in esecuzione e conseguenza dei suddetti contratti di acquisto delle obbligazioni "Argentina 10%" 7.12.99/2004 E, pari ad € 10.467,77, oltre al valore delle cedole non riscosse dagli attori ed oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dall'aprile 2001 al definitivo rimborso, oltre interessi ex art. 1283 c.c.

dalla domanda, con espressa limitazione della domanda alla somma di € 15.000,00, oltre interessi successivi alla domanda; in subordine condannare la banca a risarcire gli attori dei danni subiti, ex art. 1218 e 1223 c.c., in misura pari al capitale investito (€ 10.110,00), alle spese ed oneri conseguenti (€ 357,00), al valore delle cedole non riscosse ed oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'aprile 2001 al saldo ed oltre interessi ex art. 1283 c.c. dalla domanda, con espressa limitazione della domanda alla somma di € 15.000,00, oltre interessi successivi alla domanda.

Costituitasi in giudizio la Cassa di Risparmio di ZZZZ S.p.A. si opponeva a tutte le domande attoree concludendo per il rigetto delle stesse con il favore delle spese. La convenuta deduceva di aver correttamente operato avendo svolto, in virtù del contratto stipulato in data 10 aprile 2001, esclusivamente un servizio di ricezione ordini e non anche un servizio di gestione patrimoniale. I due istituti, infatti, 'presentano notevoli differenze: nel servizio di gestione è il gestore che decide quali titoli acquistare, quando acquistarli e quando venderli, il cliente investitore può solo impartire dei parametri di base; nel caso della gestione e trasmissione di ordini, invece, l'intermediario si limita a ricevere e trasmettere tempestivamente gli ordini di acquisto, di vendita e di sottoscrizione ricevuti dal cliente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione e la collocamento; è il cliente che, autonomamente decide quali titoli acquistare, quando acquistarli e quando venderli. Secondo la prospettazione della convenuta, in casi del genere la banca è solo tenuta ad eseguire l'ordine impartito dal cliente e non anche a fornirgli consigli sull'opportunità o meno dei titoli da inserire nel portafoglio. La convenuta aggiungeva, inoltre, di aver rispettato tutti gli obblighi su di essa incombenti, ai sensi dell'art. 21 D. Lgs n. 58/1998, del T.U.F. e dei regolamenti Consob.

Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità dell'ordine di acquisto, la convenuta formulava domanda riconvenzionale affinché gli attori fossero condannati a restituire i titoli oggetto dei negozi e dei frutti maturati. Dopo lo scambio delle memorie ex artt. 6 e 7 d. lgs. 5\03 ed a seguito dell'istanza di

fissazione dell'udienza ex art. 8 d. lgs cit. il Giudice relatore, con decreto del XXXX, fissava l'udienza collegiale ammettendo alcune delle istanze istruttorie (ordine di esibizione di documenti e prova testimoniale).

Entrambe le parti depositavano le memorie conclusionali.

All'esito dell'udienza collegiale del XXXX la causa veniva riservata in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente occorre rilevare come appaia irrilevante valutare l'invalidità del contratto-quadro e degli ordini di acquisto delle obbligazioni argentine sotto il profilo della violazione, da parte dell'istituto di credito, degli obblighi informativi che incombono su di esso, essendo documentalmente comprovata l'assorbente questione della nullità dell'ordine di acquisto del 9 aprile 2001 per essere stato stipulato il contratto di intermediazione il giorno successivo all'ordine di acquisto. La complessità del rapporto contrattuale intercorso tra cliente e banca postula la sussistenza: 1 - di un contratto di intermediazione finanziaria c.d. generale (o quadro o normativo); 2- di uno o più ordini di acquisto di determinati titoli proveniente (almeno formalmente) dal cliente; 3 e, infine, c'è l'esecuzione dell'ordine da parte della banca.

L'unico contratto in senso stretto è il contratto-quadro che deve essere redatto per iscritto ed avere il contenuto prescritto dall'art. 30 reg. CONSOB 11522\98. La stipulazione del contratto-quadro, pertanto, costituisce un necessario presupposto di validità dell'ordine e deve, naturalmente e necessariamente, precedere l'ordine di acquisto dei titoli.

Dalla documentazioni in atti, sebbene risulti perfettamente rispettata la forma scritta prevista *ad substantiam* per la conclusione del contratto di intermediazione, tuttavia emerge in maniera inequivocabile che il contratto è stato

sottoscritto in data 10 aprile 2001 (doc. 1 fasc. Cassa di Risparmio di ZZZZ), mentre l'ordine di negoziazione sottoscrizione-Prenotazione dei titoli "Argentina 10% 2004" è datato 9 aprile 2001 (doc. 4 fasc. Cassa di Risparmio di ZZZZ). Ora, il contratto deve tradursi in un documento contenente le pattuizioni intercorrenti tra le parti (clienti e legale rapp.te della banca o altro soggetto cui è attribuito il potere di rappresentanza) ed è finalizzato a regolare il rapporto tra istituto di credito e investitore.

Appare, pertanto, evidente che la banca non può disporre del denaro dei clienti predisponendo ordini di acquisto di titoli prima della sottoscrizione del contratto di intermediazione, non avendo alcun potere al riguardo.

In ipotesi del genere gli ordini di acquisto non possono che considerarsi invalidi. Lo scioglimento del vincolo contrattuale ha riguardo al singolo ordine e non al contratto-quadro stante la natura di autonoma fattispecie negoziale che deve riconoscersi all'ordine.

Calando tali principi nel caso di specie, deve darsi atto che le operazioni di acquisto dei titoli "Argentina 10% 2004" effettuate per conto dei coniugi XXXX-YYYY dalla Cassa di Risparmio di ZZZZ in data 9 aprile 2001 sono nulle, in quanto l'ordine di acquisto è stato emesso il giorno antecedente alla sottoscrizione del contratto di intermediazione, quindi in assenza di un titolo che legittimasse la banca ad effettuare investimenti per conto dei clienti.

Né può valere a sanare il vizio la sottoscrizione postuma, ma ravvicinata nel tempo, del contratto.

Ulteriore profilo di invalidità dell'ordine in esame è costituito dalla circostanza che al momento della sottoscrizione dello stesso la parte non è stata informata del giudizio della banca circa la ritenuta adeguatezza ovvero inadeguatezza dell'operazione e, in quest'ultimo caso, dell'autorizzazione conferita dal cliente alla banca a dare corso all'acquisto in quanto, da un lato, dal documento in atti, costituito da un modulo prestampato, non risulta barrata "la voce che interessa né depennata per intero la parte che non interessa", non ostante il modulo contenesse l'espressa indicazione al redattore di compilarlo in tal senso e, dall'altro, il teste

escusso (v. verbale udienza del XXXX) ha riferito che gli attori rifiutarono di fornire informazioni sulla propria esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari (conferma capitolo 3) e che erano consapevoli di aver effettuato un investimento rischioso per cui a maggior ragione la banca avrebbe dovuto ottenere l'autorizzazione scritta ad eseguire un'operazione non adeguata (art. 29 reg. consob 11522\98).

Risulta pertanto provato *per tabulas* che nella contestualità dell'ordine che il cliente non venne adeguatamente informato e quindi non espresse un consenso consapevole, puntuale ed efficace.

L'inadempimento della banca, stante il notevole discostamento da quelli che sono gli obblighi generici e specifici di diligenza, è di non scarsa importanza ed idoneo a fondare una pronuncia di risoluzione dell'ordine di investimento; pronuncia che però, nel caso in esame, è assorbita nel più ampio e grave profilo di nullità.

Dalla declaratoria di nullità dell'ordine di acquisto deriva la fondatezza della domanda di restituzione della somma relativa all'importo investito in titoli argentini; somma corrispondente ad euro 10.467,77.

La banca convenuta deve pertanto essere condannata a restituire la predetta somma e, conseguentemente, gli attori devono restituire alla banca i titoli argentini acquistati con l'ordine del 9 aprile 2001.

Vertendosi in tema di debito di valuta agli attori —ed in difetto della prova di un maggior danno- competono, sulla indicata somma, anche gli interessi al tasso legale dalla data di costituzione in mora (coincidente con la data di notifica della citazione in giudizio) sino all'effettivo soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura stabilita (d'ufficio in mancanza di nota spese) in dispositivo.

## **P.Q.M**

Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XXXX e YYYY con atto notificato il XXXX nei confronti della Cassa di Risparmio di ZZZZ S.p.A, così provvede: accoglie, per quanto di ragione, la domanda; dichiara la nullità dell'ordine di acquisto dei titoli "Argentina 10% 2004" del 9.4.2001 e, per l'effetto, condanna la convenuta alla restituzione, in favore degli attori, della somma di euro 10.467,77 oltre interessi al tasso legale dal 12.12.2005 al saldo. Ordina agli attori di restituire alla banca convenuta i titoli acquistati con l'ordine 9.4.2001. Rigetta ogni, ulteriore diversa domanda. Condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di euro 2.000,00 per diritti e onorari, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.

Così deciso in Perugia il 08/07/2009

IL GIUDICE